

Mediazione civile
Crescita in Sicilia
Servizio a pagina 3

In base ai dati del ministero della Giustizia l'Isola è la quinta regione per utilizzo dell'istituto giuridico, con il 7,5%

Mediazione civile, crescita in Sicilia

Costante aumento del tasso di comparazione: nel quarto trimestre 2014 raggiunge il 43,4%

Gli organismi coinvolti sono stati 938, suddivisi in 87 Camere di commercio

PALERMO - La Sicilia è tra le regioni in cui la mediazione civile è più utilizzata. In base ai dati elaborati dal ministero della Giustizia, il 7,5% delle mediazioni in Italia sono siciliane. Il report ministeriale, pubblicato nelle scorse settimane, prende in considerazione i dati statistici relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.

La "classifica" delle regioni in cui si media maggiormente, all'interno della quale la Sicilia si colloca al quinto posto, è guidata dalla Lombardia, con il 17,1%, seguita dalla Campania con il 10,6%, il Lazio con il 9,5% ed il Veneto con l'8%. Il numero delle iscrizioni di mediazioni con proiezione nazionale è, al 4° trimestre del 2014, di 56.949. È il valore più alto mai raggiunto nei trimestri degli ultimi tre anni. I dati sono consultabili nella sezione delle statistiche sul sito www.mediazione.giustizia.it.

Nel confronto tra il secondo trimestre e il quarto trimestre 2014, tolta la sessione estiva del terzo trimestre che subisce un calo naturale dovuto alla stagionalità, si assiste ad un aumento pari al 36% delle iscrizioni di mediazioni. Di pari passo con l'aumento del numero di iscrizioni di mediazioni, il 2014 segna anche un aumento del tasso di successo della mediazione registrando un 47%, valore superiore sia al 42,4% del 2013, sia al 39,6% del 2012. Il ministero fa notare come i procedimenti iscritti presso i tribunali oggetto del primo incontro "obbligatorio" rappresentino solo l'8% del totale generale dei procedimenti iscritti in tutte le materie del contenzioso civile. Quindi tutto sommato una

percentuale molto esigua. Nel 2014, con la reintroduzione del primo incontro, si è registrato, in queste materie, una diminuzione di iscrizioni di ben 15%, contro una generale diminuzione del contenzioso del 3% circa. L'effetto deflattivo, dunque, è da imputarsi alla mediazione per un valore pari al 12%. Lo prova anche il dato del 2013, durante il quale si registra un aumento del contenzioso nelle materie oggetto di mediazione proprio in mancanza dell'obbligo di esperire la mediazione. Si assiste ad un costante aumento del tasso di comparazione: nel quarto trimestre 2014 raggiunge il 43,4%.

Il tasso di non comparizione al 56,7% mette in evidenza come non siano sufficienti gli incentivi del legislatore e le sanzioni del giudice. Il

tasso di successo delle procedure di mediazione è del 24,4%, ma raggiunge il valore del 47% se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro. Il tasso di insuccesso è valutato al 75,6%.

Tuttavia il dato deve essere letto con attenzione: poiché include tutti coloro che partecipano solo formalmente alla mediazione che pertanto termina negativamente al primo incontro; non considera tutti gli accordi raggiunti grazie alla mediazione, a seguito di mediazioni "fallite"; il tasso di insuccesso effettivo deve essere valutato al 50% (47% di successo della mediazione a cui viene sommato il 3% del propo-

nente che rinuncia prima dell'esito).

Gli organismi di mediazione coinvolti dai procedimenti sono stati 938, suddivisi in: 87 organismi delle camere di commercio, in cui sono stati definiti 18.185 procedimenti; 644 organismi privati in cui sono stati definiti 84.723 procedimenti; 115 organismi istituiti dagli ordini degli avvocati, con 52.211 procedimenti; 92 organismi riferiti a vari ordini professionali con un numero di casi pari a 1198.


Sulle difficoltà del sistema giudiziario italiano è anche intervenuta la Banca Mondiale che, nel suo rapporto Doing Business 2015, colloca l'Italia al 147° posto nel ranking della sezione "en forcing contracts" con una durata media di una controversia commerciale fino al completamento delle procedure di recupero del credito di 1185 giorni ed un costo pari al 23,1% del valore della controversia. A ciò si aggiunga il dato dall'ammontare delle condanne riportate dallo stato italiano, sia in sede interna che in ambito europeo, per la violazione del termine di ragionevole durata del processo prevista dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Banca Mondiale realizza i propri indicatori internazionali mettendo a confronto i sistemi produttivi, finanziari, economici, pertanto l'analisi si basa su dati non istituzionali, non forniti quindi dai tribunali o dal ministero della Giustizia, bensì da una rete di osservatori sul campo chiamati a fornire dati empirici su tempi, costi e livello di burocrazia delle dispute commerciali.


Testi e tabella di
Pierangelo Bonanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trend di comparazione dell'aderente nei procedimenti definiti



Analisi geografica delle definizioni



L'obbligatorietà della mediazione è stata introdotta con la legge n.98/2013. Ecco come funziona

L'obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta in Italia con la legge n. 98 del 2013. Nella sostanza prima di ricorrere al giudizio di un tribunale occorrerà rivolgersi ad un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della Giustizia. La mediazione torna obbligatoria, fino al 2017, in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio deve tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato.

Nel dettaglio il procedimento di mediazione prevede che dopo avere presentato la domanda presso un organismo di mediazione è fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti. Al termine dell'incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino al valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Quando al termine del primo incontro di programmazione le parti decidessero di non continuare verrà corrisposto, per parte, all'organismo solo un importo pari a 48,80 euro.

La mediazione civile è legittima anche in assenza delle parti

La mancata partecipazione della parte invitata al procedimento di mediazione obbligatoria non impedisce al mediatore di nominare un esperto per la redazione di una perizia tecnica né è di ostacolo alla formulazione di una proposta conciliativa. Sono le conclusioni cui perviene con un'ampia e articolata ordinanza il Tribunale di Roma del 9 aprile 2015. Un paziente, lamentando un grave danno a seguito di operazione chirurgica presso struttura sanitaria privata (perdita completa della vista dell'occhio destro in persona sessantunenne), chiamava in mediazione sia la struttura sanitaria che la relativa assicurazione.

Non si presentavano in mediazione né l'una né l'altra, sostenendo la necessità di una più approfondita indagine circa i profili di responsabilità dell'équipe.

In mediazione, pur in assenza delle altre parti convocate, il paziente chiedeva di nominare un perito, che veniva effettivamente nominato dal mediatore e successivamente depositava la sua perizia.

Tenuto poi conto che l'organismo al quale il paziente si era rivolto prevedeva la possibilità della proposta anche in assenza delle parti convocate, ma assenti per loro scelta (nel caso struttura sanitaria e assicurazione), il mediatore formulava la sua proposta conciliativa.

Allegando tali atti - perizia effettuata in mediazione e proposta conciliativa del mediatore - il paziente incardinava la causa avanti al Tribunale di Roma. Il giudice, attraverso un'ordinanza di ben 15 pagine, con tanto di indice iniziale, spiega perché la procedura seguita dal mediatore sia stata corretta e come può essere legittimamente utilizzata la perizia effettuata in mediazione pur in assenza delle parti.



Le sentenze dei Tribunali dimostrano una crescente attenzione nei confronti dell'Istituto

A quanto ammontano i costi per impugnare un accordo

Limiti temporali per l'azionabilità delle domande fissati in tre mesi

ROMA - Le sentenze dei Tribunali dimostrano una crescente attenzione nei confronti dell'istituto della mediazione come dimostra una recente sentenza del Tribunale di Roma. La vicenda riguarda una controversia per lo scioglimento, fra quattro coeredi, di una comunione ereditaria - del valore di circa 2 Mln di euro - sottoposta ad un organismo di mediazione per lo svolgimento di una procedura obbligatoria di mediazione civile, all'esito della quale tutte le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno raggiunto un accordo.

Una delle eredi, a breve distanza, non ritenendosi evidentemente più soddisfatta di quell'accordo, ha pensato bene di instaurare una causa per lo scioglimento giudiziale della comunione, chiedendo la nullità e/o l'annullamento dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti.

Le parti convenute, ovviamente, hanno subito eccepito l'inammissi-



bilità della domanda giudiziale in virtù dell'accordo raggiunto in mediazione ed omologato per di più dal Tribunale di Roma.

Il giudice, non solo ha accolto l'eccezione delle parti chiamate, respingendo quindi la domanda attorea, ma ha altresì condannato parte attrice al pagamento di 65.000 euro a titolo di spese legali.

Nella sentenza, peraltro, è chiaramente affermato il principio per cui il termine di tre mesi attualmente previsto dalla legge per la conclusione della procedura di mediazione è strettamente connesso alla

condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, nel senso che la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione.

Ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Caso particolare:
scioglimento tra 4
coeredi di una
comunione ereditaria**